

COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

6.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 MARZO 1984

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIANFRANCO TAGLIABUE

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		ARMELLIN: Riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, conseguiti da cittadini italiani all'estero (284)	3
TAGLIABUE GIANFRANCO, <i>Presidente</i> . . .	3	TAGLIABUE GIANFRANCO, <i>Presidente</i> . . .	6
Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):		ARTIOLI ROSSELLA, <i>Relatore</i>	3, 5
Riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea (751);		CAVIGLIASSO PAOLA, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	6
		DEL DONNO OLINDO	5
		MARTINO GUIDO	4
		MONTANARI FORNARI NANDA	4, 6
		RUBINO RAFFAELLO	4
		Votazione segreta:	
		TAGLIABUE GIANFRANCO, <i>Presidente</i> . . .	6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15,15.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Bianchi di Lavagna sostituisce per la seduta odierna il deputato Tina Anselmi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea (751) e della proposta di legge Armellini: Riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, conseguiti da cittadini italiani all'estero (284).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea » e della proposta di legge di iniziativa del deputato Armellini: « Riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, conseguiti da cittadini italiani all'estero ».

Ricordo alla Commissione che nella seduta del 22 novembre 1983 l'onorevole

Artioli aveva svolto la relazione sul provvedimento, dopo di che si era svolta e conclusa la discussione sulle linee generali; si era anche avuta la replica del relatore e l'intervento del rappresentante del Governo, senatore Romei. Sospendiamo quindi l'ulteriore esame del provvedimento in attesa del parere della I Commissione.

Prima di passare all'esame dell'articolato, informo i colleghi che la I Commissione affari costituzionali ci ha fatto pervenire il proprio parere favorevole sul disegno di legge n. 751 nonché sulla proposta di legge n. 284, nei limiti in cui quest'ultima non contrasti con il suddetto disegno di legge.

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. Propongo alla Commissione che venga scelto come testo base per l'esame del provvedimento il disegno di legge n. 751.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta testé fatta dal relatore.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo unico:

ARTICOLO UNICO.

I cittadini italiani che hanno conseguito all'estero titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, possono chiedere al Ministero della sanità il riconoscimento di tali titoli, anche se conseguiti prima dell'acquisizione della cittadinanza.

Il riconoscimento è effettuato in conformità dei criteri stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con

il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro degli affari esteri, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

In detto decreto sono in particolare stabiliti i casi di diretta equipollenza ai titoli nazionali di determinati titoli di cui al primo comma, nonché i casi in cui il richiedente possa essere autorizzato, sulla base dello specifico *curriculum* scolastico, a sostenere il corrispondente esame di Stato ovvero ad iscriversi all'ultimo anno o ad un anno intermedio del relativo corso di studi presso una scuola italiana.

L'onorevole Del Donno ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole « cittadini italiani », aggiungere le altre « con almeno tre anni di permanenza all'estero »;

Al secondo comma, aggiungere le seguenti parole: « stabilendo un punteggio secondo la votazione o la qualifica ottenuta nel titolo ».

Gli onorevoli Tagliabue, Giovagnoli Spozetti, Montanari Fornari, Pastore, Calonaci, Amadei Ferretti hanno presentato i seguenti emendamenti:

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« Il riconoscimento è condizionato dall'accertamento del seguente requisito: il *curriculum* di studi sia assimilabile a quello seguito in Italia per il conseguimento del diploma in termini di durata, di contenuto, di studi e per quantità di insegnamento pratico »;

Al secondo comma, dopo le parole: « criteri stabiliti » aggiungere le seguenti: « nei commi precedenti »;

Al terzo comma, dopo le parole: « di cui al primo comma » aggiungere le parole: « ed al secondo comma ».

NANDA MONTANARI FORNARI. Vorrei sottolineare che il gruppo comunista si è

già dichiarato favorevole, in linea di massima, sulla impostazione che è stata data al disegno di legge presentato dal Governo. Gli emendamenti che abbiamo presentato (e che ci auguriamo vengano accolti) tendono ad esplicitare i criteri da adottarsi ai fini del riconoscimento della equipollenza dei titoli in oggetto. Siamo, infatti, consapevoli della necessità di dover dare una impostazione organica alla formazione del personale paramedico.

Nel caso in ispecie, se è vero che nella normativa al nostro esame viene precisato che tali criteri saranno stabiliti con decreto interministeriale da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, è altrettanto vero che un decreto interministeriale rappresenta pur sempre un atto amministrativo e quindi sarebbe opportuno che nel disegno di legge vengano esplicitati i criteri per uniformarsi alle norme approvate dai vari paesi aderenti alla CEE.

RAFFAELLO RUBINO. Pur giudicando sostanzialmente valido il primo emendamento presentato dall'onorevole Tagliabue ed altri, riterrei più opportuno, onde evitare che il decreto interministeriale sia lasciato in prassi alla sola valutazione dei funzionari, anziché prevedere un apposito comma, aggiungere direttamente al secondo comma dell'articolo unico, dopo le parole: « Ministro degli affari esteri », le parole: « che tenga conto del *curriculum* degli studi del richiedente per durata, per contenuti teorici e pratici in relazione a quello necessario per il conseguimento del titolo in Italia ».

GUIDO MARTINO. Desidero solo rammentare che il gruppo repubblicano si è sempre espresso a favore del riconoscimento di una certa equipollenza, che non può essere stabilita là dove non vi siano termini di durata pari o superiori e qualifiche pari o superiori nei corsi abilitanti all'estero. Tale equipollenza, però, è sempre stata negata dal gruppo repubblicano là dove non ci sia reciprocità con i paesi di provenienza.

OLINDO DEL DONNO. Sono perplesso a proposito di questa legge che dovrebbe riguardare tutte le materie e tutte le discipline, che dovrebbe avere un altro orientamento e un'altra impostazione, anche se questo non vuol dire che sono contrario. Mi sorgono, però, dei dubbi; prendiamo il caso della Lombardia, che ha relazioni continue con la Svizzera, o di altre regioni, che hanno relazioni continue con l'Austria o con altri paesi: in questi casi diventa assai facile conseguire i titoli di cui ci stiamo occupando ed anzi non solo questi ma anche altri, come addirittura lauree in ingegneria (che se hanno grande importanza per i singoli che le conseguono ne hanno ancora maggiore per la collettività), e non ditemi che non è vero. Io propongo dunque di stabilire che è necessaria la permanenza all'estero per almeno tre anni per dare una remora a questo diluvio di titoli che vengono conseguiti. Voi mi potreste obiettare che c'è una convenzione: è vero; ma se viene stabilita in questo modo l'equipollenza sarà ancora più facile per questa gente esercitare in un campo tanto delicato. È questo il motivo per cui si dovrebbero richiedere almeno tre anni di permanenza all'estero.

In secondo luogo parlare di equipollenza non basta. Facciamo l'esempio di un concorso in cui era richiesta la conoscenza delle lingue e che si è svolto proprio poco tempo fa: una persona nata in Inghilterra, laureatasi in Inghilterra e divenuta cittadina italiana in seguito a matrimonio può trovarsi ultima in graduatoria, pur avendo ottenuto il massimo delle votazioni sia negli scritti sia negli orali, perché non si è pensato di dare un valore alla sua laurea sulla base del punteggio ottenuto o sulla base della qualifica se non c'è punteggio. Stando così le cose equipollenza vuol dire solo riconoscimento del titolo con assegnazione di punteggio 0. In Italia l'equipollenza fu istituita (me lo lascerete dire con libertà) per far piacere alla Santa Sede, la quale voleva che fossero legittimati ad insegnare presso le scuole private, ad esempio, i lau-

reati in teologia presso l'Università pontificia che non avevano fatto il concorso; questi, cioè, avrebbero potuto insegnare lettere nelle scuole private legalmente riconosciute, non pareggiate ma parificate. Allora parlare di punteggio non era necessario perché l'interessato poteva insegnare, non aveva necessità di fare il concorso e dopo tre anni poteva richiedere l'abilitazione d'ufficio. Ora, però, ci troviamo di fronte a concorsi che sono quasi sempre « per titoli ed esame » ed è dunque giusto che a quei titoli venga assegnato un valore reale.

Sorgono poi perplessità di fronte ad una legge settoriale, quando provvedimenti del genere dovrebbero essere assunti per tutti i campi dello scibile umano e per tutte le lauree. Qualcuno dirà che è meglio cominciare da qualche cosa che non fare niente e non posso non concordare, ma è anche vero che quando si apre una pagina nuova bisognerebbe farlo con un certo criterio. Io insisto nel dire che l'inserimento quanto meno della clausola che prescrive i tre anni di permanenza all'estero ci metterebbe, almeno in parte, al riparo dall'enorme quantità di titoli che possono essere conseguiti in scuole come, ad esempio, l'istituto Pareto di Lossanna al quale molti giovani si rivolgono.

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. Concordo pienamente con lo spirito del primo emendamento presentato dall'onorevole Tagliabue e da altri, che è il più qualificante tra quelli presentati, ma sono anch'io dell'avviso che esso debba essere diversamente impostato, nel senso di non costituire un comma aggiuntivo bensì un'aggiunta all'interno del secondo comma. Per l'esattezza, dopo le parole « Ministro degli affari esteri » si dovrebbero aggiungere le seguenti: « che tenga conto del curriculum degli studi del richiedente per durata e per contenuti teorici e pratici in relazione a quello necessario per il conseguimento del titolo in Italia ».

Gli altri due emendamenti a firma Tagliabue ed altri sono più che altro di coordinamento ed è quindi ovvio che vadano accettati.

Sono invece contraria ai due emendamenti Del Donno a proposito dei quali mi limito a dire che non si tratta tanto di una questione di punteggio quanto, più in generale, di contenuto e di durata.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Artioli, Tagliabue, Martino e Rubino hanno presentato la seguente nuova formulazione dell'emendamento aggiuntivo dopo il primo comma a firma Tagliabue ed altri:

Al secondo comma, aggiungere dopo le parole: « affari esteri » le seguenti parole: « che tenga conto del curriculum degli studi del richiedente per durata e per contenuti teorici e pratici in relazione a quello necessario per il conseguimento del titolo in Italia ».

NANDA MONTANARI FORNARI. Dichiaro l'assenso del gruppo comunista all'emendamento così come è stato riformulato dal relatore.

PAOLA CAVIGLIASSO, Sottosegretario di Stato per la sanità. Il Governo è favorevole all'emendamento illustrato dal relatore e contrario agli emendamenti Del Donno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Del Donno al primo comma, del quale ho dato lettura in precedenza.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del Donno al secondo comma, del quale ho dato lettura in precedenza.

(È respinto).

Pongo quindi in votazione l'emendamento presentato dal relatore al secondo comma, del quale ho dato in precedenza lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento Tagliabue, del quale ho dato in precedenza lettura.

(È approvato).

Il secondo emendamento Tagliabue risulta pertanto assorbito.

Gli onorevoli Lussignoli, Giovagnoli Sposetti, Garavaglia, Armellin, Montanari Fornari, Tagliabue, Curci, Amadei Ferretti, Martino e Rubino, hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione Sanità della Camera, in relazione all'approvazione della legge sul « riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea »

invita il Governo

a promuovere, con i paesi di provenienza dei cittadini italiani interessati, accordi bilaterali al fine di consentire l'esercizio delle attività professionali in questione ai cittadini italiani che acquisiscono la cittadinanza di uno dei paesi extracomunitari interessati.

(0/751/1/14)

PAOLA CAVIGLIASSO, Sottosegretario di Stato per la sanità. Lo accetto.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione ?

NANDA MONTANARI FORNARI. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

IX LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1984

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea » (751):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Risulta pertanto assorbita la proposta di legge n. 284.

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei Ferretti, Artioli, Benevelli, Bianchi di Lavagna, Ceci Bonifazi, Corsi, Curci, Del Donno, Di Giovanni, Falcier, Gelli, Giovagnoli Sposetti, Mainardi Fava, Martino, Meleleo, Montanari Fornari, Pastore, Poggiolini, Rinaldi, Rubino, Saretta, Sepia, Tagliabue.

La seduta termina alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO